

VERBALE DI ACCORDO
PER IL RICORSO ALLA CIG ORDINARIA "EMERGENZA COVID-19"
(ai sensi del D.Lgs n. 148/2015 e del D.L. 17 marzo 2020 n. 18 s.m.i.)

Oggi 12 ottobre '20 si è svolta la procedura di informazione e consultazione sindacale ai sensi del D.Lgs. n. 148/2015 e dell'art. 19, comma 2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 s.m.i.. La procedura si è svolta in modalità telematica così come previsto dal DPCM del 23 febbraio 2020 e s.m.i..

TRA

- il Datore di lavoro RINALDINI PASTRY S.P.A., nella persona del suo legale rappresentante Piattoni Nicole, assistito dal Consulente del Lavoro Romina Macrelli;
- le OO.SS. di categoria
 - FILCAMS CGIL nella persona del Sig. Massimiliano Gabrielli,
 - FISASCAT CISL nella persona del Sig. Gianluca Bagnolini,
 - UILTUCS UIL nella persona della Sig.ra Daniela Giorgini.

PREMESSO CHE

- a) che il datore di lavoro RINALDINI PASTRY S.P.A., con sede legale in Coriano (RN) alla via AUSA n. 34/36, codice fiscale/partita IVA 04 348 710 403, matricola INPS n 3215486045, operante nel settore produzione di pasticceria fresca, codice Ateco 107120, con un organico complessivo di n. 51 (cinquantuno) unità lavorative, alle quali applica il CCNL Pubblici Esercizi - Turismo - Confesercenti firmato da Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltucs UIL, ha comunicato in data 30 marzo l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere l'accesso agli ammortizzatori sociali, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18/2020;
- b) RINALDINI PASTRY S.P.A. ha comunicato in data 06 ottobre 2020, l'esigenza di avviare le procedure finalizzate ad ottenere la proroga del trattamento di integrazione salariale ordinario, ai sensi dell'art. 19 del D.L. 18/2020 s.m.i.;


CONSIDERATO CHE

- la società continua a trovarsi in una situazione di sospensione/riduzione dell'attività lavorativa a causa all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- in data 14 agosto è stato pubblicato in G.U. il D.L. N. 104;

TUTTO CIO' PREMESSO



1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;
2. Le Parti, a fronte della sospensione e riduzione transitoria dell'attività lavorativa, come meglio indicata in premessa, ritengono indifferibile il ricorso alla proroga della Cassa Integrazione Ordinaria "Emergenza Covid-19" secondo quanto disposto dal D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 s.m.i. dal 13 luglio 2020, per una durata massima di 9 (nove) settimane secondo le modalità previste dall'art. 1, comma 2 del D.L. 104/2020. Le complessive 18 settimane saranno godute entro il 31 dicembre 2020, con possibilità di sospensione a zero ore e/o riduzione dell'orario di lavoro dell'intera forza occupazionale composta da n. 51 (cinquantuno) dipendenti interessati di cui n. 32 (trentadue) soggetti alla disciplina della Cassa Integrazione Ordinaria, in quanto inquadrati nel settore Industria, nelle seguenti sedi di lavoro:
 - Rimini (RN) alla Via Coletti n. 131 nella quale sono occupati complessivamente n. 03 (tre) lavoratori dipendenti;
 - Coriano (Rn) alla Via Ausa n. 34/36 nella quale sono occupati complessivamente n. 21 (ventuno) lavoratori dipendenti;
 - Milano (MI) alla Via Santa Margherita n. 14 nella quale sono occupati complessivamente n. 02 (due) lavoratori dipendenti;
 - Milano (MI) presso RINASCENTE alla via Santa Redangonda n. 3 nella quale sono occupati complessivamente n. 01 (uno) lavoratori dipendenti;
 - Roma (RM) presso Stazione Termini alla Piazza dei Cinquecento, nella quale sono occupati complessivamente n. 04 (quattro) lavoratori dipendenti;
 - Roma (RM) presso RINASCENTE alla via del Tritone n. 61 nella quale sono occupati complessivamente n. 01 (uno) lavoratori dipendenti.
3. La società si impegna a ricercare un piano di gestione operativa minima degli organici, che tuteli allo stesso tempo il bene e la salute dei lavoratori e l'operatività della stessa, al fine di mantenere attiva l'essenzialità del business aziendale. Tutto ciò sarà ricercato anche attraverso una rotazione degli organici, laddove questo risulti fattibile, considerando funzioni, ruoli e fungibilità, così da applicare l'ammortizzatore sociale, ove possibile, con equivalenza fra i lavoratori. A tutto questo si dovrà derogare, qualora dovessero essere emanate ordinanze ancora più stringenti;
4. La Società sino a quando le proprie condizioni economiche finanziarie lo permetteranno, **anticiperà il pagamento ai dipendenti** collocati in Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria "Emergenza Covid-19", secondo quanto disposto dalle norme di legge e dal Decreto Legge n.18



del 17 marzo 2020 s.m.i.. Al perdurare dell'attuale situazione di "Emergenza Covid-19" che determinerà inevitabilmente un peggioramento della condizione economica finanziari aziendale, la società sospenderà tale modalità di pagamento dell'ammortizzatore sociale avendo cura di informare, con la massima tempestività, le OO.SS. e al contempo, si impegna sin da ora a produrre all'Inps la documentazione necessaria per il pagamento diretto ai lavoratori con la massima sollecitudine;

5. Le Parti prevedono la maturazione per intero dei ratei di ferie e tredicesima mensilità al superamento della metà dell'orario lavorativo mensile e più precisamente verrà garantita la maturazione degli istituti citati per i mesi con prestazione lavorativa superiore alle 15 giornate di calendario;
6. La società si riserva di richiamare i lavoratori, nel numero e nei tempi necessari all'evasione di eventuali ordini che dovessero essere acquisiti o in caso di riconversione dell'attività, con un preavviso di 24 ore;
7. Le Parti firmatarie concordano altresì che, ai fini di quanto disciplinato dal presente verbale di consultazione/intesa, si fanno salve le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19;
8. I contenuti del presente accordo saranno esposti dalle OO.SS attraverso gli strumenti individuati congiuntamente dalle Parti nel rispetto delle disposizioni relative alla situazione emergenziale; le Parti potranno incontrarsi a richiesta di una di esse prima dell'esaurimento del periodo di assegno ordinario, per confrontarsi sulla gestione operativa della stessa.
9. Le Parti si danno atto che al momento non è possibile effettuare la consultazione dei lavoratori ma s'impegnano a consentire, anche successivamente, che le OOSS abbiano la facoltà di recuperare tale consultazione con i lavoratori.
10. L' Azienda, in caso di pagamento diretto delle indennità da parte dell'INPS, si impegna a garantire la continuità di iscrizione sindacale per i lavoratori iscritti alle OOSS al momento della sottoscrizione del presente verbale di accordo, impegnandosi di conseguenza ad effettuare tutti gli adempimenti necessari.

Visto quanto sopra le parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo la prevista procedura di consultazione sindacale ed esprimono parere favorevole alla richiesta di intervento all'assegno ordinario del Fondo Integrazione Salariale




Letto, confermato e sottoscritto

Datore di Lavoro



FILCAMS /CGIL Nazionale



Consulente del Lavoro



FISASCT /CISL Nazionale

UILTUCS Nazionale
